Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 203 del 1° settembre 1997 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 1° settembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 172

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 30 luglio 1997.

Regolamento concernente l'Albo degli assuntori, i requisiti soggettivi ed oggettivi e le modalità di iscrizione all'Albo stesso nonché il disciplinare sulle condizioni generali delle convenzioni di assuntoria relative alle operazioni esecutive di intervento nel mercato agricolo.

SOMMARIO

AZIENDA SI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 30 luglio 1997.

Regolamento concernente l'Albo degli assuntori, i requisiti soggettivi ed oggettivi e le modalità di iscrizione all'Albo stesso nonché il disciplinare sulle condizioni generali delle convenzioni di assuntoria relative alle operazioni esecutive di intervento nel mercato agricolo.

IL COMMISSARIO SRAORDINARIO DEL GOVERNO DELL'AZIENDA DI STATO PER INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Visto l'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610 sul riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.;

Visto lo statuto - regolamento dell'A.I.M.A., approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 14 febbraio 1985;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1995, con il quale il dott. Camillo De Fabritiis è stato nominato commissario straordinario di Governo dell'A.I.M.A. ed il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1997, con il quale l'avv. Edilberto Ricciardi è stato nominato, in sostituzione del primo, commissario straordinario del Governo dell'A.I.M.A.;

Visto il regolamento CE n. 2148 dell'8 novembre 1996, che stabilisce le norme di valutazione e di controllo dei prodotti agricoli in regime di intervento pubblico;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1984 pubblicato nel supplemento n. 21 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 26 aprile 1984 con il quale è stato istituito presso l'A.I.M.A. l'Albo degli assuntori secondo specifiche categorie merceologiche;

Visto la deliberazione dell'A.I.M.A. del 13 dicembre 1990 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1991, con la quale sono stati rideterminati i requisiti di idoneità tecnica necessaria e le modalità per l'iscrizione all'Albo degli assuntori dell'A.I.M.A.;

Ritenuta la necessità di dover nuovamente — dato il tempo intercorso dall'emanazione della predetta disciplina — procedere alla rideterminazione delle norme che regolano l'iscrizione all'Albo degli assuntori, nonché delle condizioni generali delle convenzioni di assuntoria, affinché siano coerenti con le accertate esigenze dei produttori e dell'Azienda competente all'attuazione degli interventi di ammasso pubblico comunitario e nazionale, nonché tengano conto delle esperienze derivate dall'applicazione della precedente disciplina;

Visto il parere favorevole espresso nell'adunanza del 22 luglio 1997 dal Comitato consultivo nazionale dell'A.I.M.A. in merito alla proposta di regolamento concernente l'Albo degli assuntori, i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti e le modalità per l'iscrizione all'Albo stesso, nonché alla proposta di disciplinare sulle condizioni generali delle convenzioni di assuntoria relative alle operazioni esecutive d'intervento nel mercato agricolo;

Delibera:

Sono approvati il Regolamento concernente l'Albo degli assuntori, i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti e le modalità per l'iscrizione all'Albo stesso, nonché il Disciplinare sulle condizioni generali delle convenzioni di assuntoria relative alle operazioni esecutive d'intervento nel mercato agricolo, che costituiscono allegati e parte integrante ed essenziale di questo provvedimento.

La presente delibera e gli annessi regolamento e disciplinare saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sede, 30 luglio 1997

Il commissario straordinario del governo dell'AIMA
RICCIARDI

I seguenti atti sono pubblicati nella stesura definitiva, risultante dalla correzione di alcuni errori di stampa al testo originale, approvata con successiva delibera del Commissario Straordinario del Governo dell'AIMA n. 370 del 6 agosto 1997 ed in esecuzione della stessa.

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ALBO DEGLI ASSUNTORI, I REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI E LE MODALITA'DI ISCRIZIONE ALL'ALBO STESSO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART.1

L'Albo degli assuntori dell'A.I.M.A., istituito ai sensi dell'art. 8 della legge 14 agosto 1982 n. 610, viene ridisciplinato con le disposizioni del presente Regolamento, secondo le specifiche categorie merceologiche di cui alla allegata tabella A), con effetto fino al 31 dicembre 2000.

ART.2

L'Albo è definito per le seguenti operazioni demandate all'A.I.M.A. dall'art. 3, 1° comma, lettere a) e b) della citata legge 14 agosto 1982 n. 610:

- gestire l'intervento nazionale e comunitario sul mercato e provvedere alla vendita successiva del prodotto immagazzinato;

- curare le operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno ed internazionale di prodotti agroalimentari, per la formazione delle scorte necessarie e quelle relative all'immissione regolata sul mercato, nonché alla collocazione sui mercati comunitari ed extracomunitari per scopi promozionali.

L'iscrizione all'Albo è condizione preliminare necessaria per l'affidamento e l'espletamento dell'incarico di assuntore delle operazioni di cui al presente articolo.

Art. 3

E' istituito, nell'ambito della Divisione Affari Generali dell'A.I.M.A., un apposito Ufficio Albo assuntori, preposto alla tenuta dell'Albo stesso, nonché all'istruttoria di tutte le procedure connesse a tale funzione; all'affidamento ed alla vigilanza sull'espletamento degli incarichi di assuntore sono preposte le Divisioni di commercializzazione; gli atti terminali delle procedure innanzi indicate sono di competenza della Direzione Generale.

Responsabile dei procedimenti relativi alla tenuta dell'Albo e il Direttore della Divisione Affari Generali od un suo delegato.

L'Ufficio sarà composto da personale all'uopo individuato dal Direttore della Divisione Affari Generali, nell'ambito della divisione stessa. In caso di ulteriori necessità si potrà attingere ad altre risorse umane previa adozione di apposito atto da parte della Direzione Generale. L'ufficio opererà applicando la normativa di cui al presente Regolamento, nonché le norme vigenti in materia, anche in riferimento al Disciplinare, che rappresenta lo schema - tipo di convenzione cui attenersi nella stipula dei contratti di assuntoria, nei settori merceologici di riferimento riportati nella Tabella A).

L'istruttoria del suddetto Ufficio Albo assuntori, in ordine alle domande presentate per l'iscrizione e per le variazioni dell'iscrizione nell'Albo, avra riguardo ai seguenti requisiti che condizionano la positiva definizione dell'istruttoria stessa:

- possesso dei requisiti di cui al successivo art. 9;

- affidabilità e solidità finanziaria;

- idoneità tecnica delle strutture poste a disposizione dell'A.I.M.A.;

- esistenza dei suddetti requisiti alla data delle domande di iscrizione o di variazione.

Per la verifica dei requisiti tecnici, l'Ufficio Albo assuntori potrà avvalersi di esperti fra quelli inseriti in apposito elenco da tenere presso il servizio tecnico dell'A.I.M.A..

I costi delle suddette verifiche dovranno essere anticipati e rimarranno definitivamente a carico dei richiedenti l'iscrizione o la variazione.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 il procedimento di iscrizione all'Albo o variazione di iscrizione all'Albo dovrà concludersi entro il termine di 120 (centoventi) giorni, salvo i casi di interruzione o sospensione previsti dalla normativa vigente.

I depositi di proprietà e gestione diretta pubblica o gestiti dalle dogane si considerano iscritti d'ufficio all'Albo degli assuntori.

ART. 4

Per il compimento delle operazioni esecutive connesse agli interventi di commercializzazione dei prodotti agricoli, disciplinati da norme nazionali e/o dell'Unione Europea nei settori merceologici per i quali esiste una organizzazione comune di mercato, il servizio esecutivo e affidato dall'A.I.M.A. agli operatori iscritti all'Albo degli assuntori mediante convenzione - previa licitazione privata o, nei casi consentiti dalla legge, a trattativa privata - con la quale vengono stabilite le condizioni particolari per l'espletamento del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali indicate in apposito disciplinare ed in funzione delle esigenze dei bacini di utenza interessati.

I bacini di utenza verranno individuati e - ove del caso - modificati con successivi atti del Consiglio di amministrazione tenuto conto, fra l'altro, dei seguenti criteri:

- aree territoriali di intervento;
- necessita dei vari settori merceologici;
- zone tradizionalmente vocate alle varie produzioni;
- esigenze di carattere nazionale e/o comunitario;
- esigenze di carattere strategico e funzionale per una più economica attuazione degli aiuti umanitari ai paesi extracomunitari;

In attesa della prima individuazione dei bacini d'utenza, tali ambiti territoriali sono da intendersi provvisoriamente delimitati dal territorio regionale.

DISCIPLINA DELL'ALBO

ART. 5

Per ottenere l'iscrizione all'Albo degli assuntori, i soggetti interessati - nell'ambito e con l'osservanza delle norme relative ai requisiti soggettivi ed oggettivi, alla idoneità tecnica necessaria, alle modalità di iscrizione secondo le specifiche categorie merceologiche riportate nella tabella A) - dovranno presentare domanda diretta all'A.I.M.A. , divisione Affari Generali - Ufficio Albo assuntori Via Palestro n. 81 00185 ROMA, redatta secondo lo schema riportato al successivo allegato 1.

ART. 6

Sono iscritti all'Albo, con delibera del Consiglio di Amministrazione, le associazioni e unioni riconosciute dei produttori agricoli, le cooperative e loro consorzi di produttori agricoli, nonché gli altri operatori secondo le specifiche categorie merceologiche riportate nella successiva tabella A, previo riconoscimento della loro idoneità a svolgere tutte le operazioni di carattere organizzativo, tecnico ed amministrativo relative alla gestione del servizio di assuntoria.

Il Consiglio di Amministrazione dell'A.I.M.A. delibera anche sulle eventuali variazioni della categoria merceologica e delle capacità ricettive per cui l'iscrizione è stata disposta.

Le iscrizioni e le variazioni all'Albo degli assuntori sono comunicate a mezzo Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'Ufficio Albo assuntori dell'Azienda provvede alla formazione, alla tenuta ed all'aggiornamento dell'Albo, istituendo per ciascun iscritto una scheda contenente, oltre ai dati soggettivi, l'indicazione della capacità ricettiva richiesta ed ammessa, l'ubicazione delle strutture ed attrezzature messe a disposizione dell'A.I.M.A., al fine di consentirne una corretta individuazione nella fase dei controlli.

Per la tenuta e pubblicazione dell'Albo il Consiglio di amministrazione può deliberare il pagamento di una somma, da parte dei richiedenti l'iscrizione, da determinarsi anno per anno a titolo di parziale rimborso delle spese sostenute.

ART. 7

L'iscrizione all'Albo diviene operativa a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione successiva a quella in corso all'atto dell'iscrizione, fatta salva espressa deliberazione dovuta a ragioni oggettive o di urgenza da parte del Consiglio di amministrazione dell'AIMA.

La presentazione della domanda di iscrizione all'Albo degli assuntori implica l'accettazione di tutte le norme della presente regolamentazione e del disciplinare contenente le regole generali delle convenzioni di assuntoria.

ART. 8

Gli iscritti all'Albo debbono comunicare all'A.I.M.A. tutte le variazioni dei loro requisiti rilevanti ai fini dell'iscrizione, entro 30 giorni dalla data in cui esse si sono verificate: la mancata o tardiva comunicazione di dette variazioni nei termini citati comporta la sospensione dall'Albo.

Le istanze relative alle variazioni da apportare all'Albo, ivi comprese le riduzioni e gli ampliamenti della capacità ricettiva messa a disposizione dell'A.I.M.A., dovranno essere prodotte in carta semplice ed indirizzate all'A.I.M.A. Divisione Affari Generali - Ufficio Albo assuntori - Via Palestro n. 81 - 00185 ROMA.

Tutte le variazioni richieste dall'assuntore ed in linea con i requisiti richiesti dall'Azienda e dalla normativa comunitaria e nazionale in vigore, incidono sulla operatività dell'iscrizione dalla successiva campagna di commercializzazione, salvo che il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda deliberi la loro immediata operatività per ragioni oggettive.

Entro il mese di aprile di ciascun anno l'assuntore operante dovrà presentare all'Ufficio Albo assuntori dell'A.I.M.A. una attestazione, rilasciata da una società abilitata alla certificazione dei processi, sulla conformità delle operazioni svolte per la ottimale conservazione del prodotto A.I.M.A., tenuto anche conto delle caratteristiche d'impianto descritte nella relazione tecnica di cui al punto 9) paragrafo III del successivo art. 9.

Unitamente alla suddetta attestazione, dovrà essere trasmesso all'A.I.M.A. il bilancio aziendale, relativo all'esercizio precedente, certificato o approvato dai competenti organi statutari.

DOMANDA DI ISCRIZIONE - DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Art. 9

Per l'iscrizione all'Albo occorre presentare all'A.I.M.A. - Divisione Affari Generali - Ufficio Albo assuntori, domanda sottoscritta dal richiedente con firma autenticata come riportato nell'allegato I.

I - La domanda deve indicare:

1) per gli imprenditori individuali: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio;

per gli organismi associativi: denominazione e/o ragione sociale, sede legale, cognome, nome, qualifica, luogo e data di nascita del legale rappresentante del consiglio direttivo e dei soci iscritti nel libro soci;

2) il numero di codice fiscale e della partita IVA;

3) il settore economico in cui il richiedente svolge la sua attività;

4) la categoria merceologica per la quale si chiede l'iscrizione;

5) la capacità ricettiva totale di prodotto che si è in grado di ricevere e conservare per il settore interessato (per i settori olii vegetali e alcolevinico ripartita anche per qualità); per ciascun magazzino deve essere indicato il titolo di disponibilità;

6) numero, ubicazione precisa e capacità reale dei singoli magazzini (l'indirizzo del singolo magazzino deve essere esposto in modo tale da potersi individuare con precisione la via, il numero civico, il Km e altre indicazioni idonee all'identificazione. I magazzini con indirizzo vago od impreciso non saranno accettati);

7) per ogni magazzino principale, di cui al precedente punto 6), dovranno essere indicati con precisione:

a) - la quantità e la numerazione dei sottomagazzini (ossia le unità di deposito, come: singoli magazzini, piani o perimetrazioni siti nell'interno della struttura principale, etc.);

b) - la quantità e la numerazione delle localizzazioni (ossia le sottounità di deposito contenenti la stessa qualità di prodotto , come: le singole celle frigorifere, i singoli silos, botti, serbatoi, cisterne o vasche posti all'interno di ogni singolo sottomagazzino, etc.).

Tali indicazioni dovranno coincidere con i dati riportati negli allegati di cui al punto 9) del successivo paragrafo III;

Gli operatori richiedenti dovranno dimostrare che i magazzini messi a disposizione dell'A.I.M.A. sono idoneamente protetti e collocati in edifici esclusivamente destinati a tale fine, ovvero caratterizzati da autonomia strutturale, operativa e funzionale non compresi in complessi immobiliari destinati all'esercizio di attività imprenditoriale e/o di deposito in proprio o per conto terzi.

8) le aree territoriali nelle quali si è in grado di operare;

II - Alla domanda di iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti:

A) per gli organismi associativi:

1) copia autentiche dell'atto costitutivo e dello statuto, aggiornati alla data di presentazione della domanda.

2) certificato della cancelleria del competente Tribunale contenente l'indicazione dei legali rappresentati, degli Amministratori dell'Ente, nonché degli eventuali soci con responsabilità personale illimitata e dal quale risulti che il richiedente medesimo non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o di cessazione di attività.

3) certificati anagrafici di cui al n. 1) della successiva lettera b) riguardanti, oltre al direttore tecnico, tutti i soci delle società in nome collettivo, gli accomandatari delle società in accomandita semplice e, per gli altri tipi di società o Associazioni, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza.

B) per le imprese individuali:

1) certificati di nascita, residenza, stato di famiglia e cittadinanza, nonché certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti concernenti il titolare dell'impresa, o, se il direttore tecnico è persona diversa dal titolare i certificati relativi ad entrambi.

2)certificato della Cancelleria del competente Tribunale dal quale risulti che l'impresa non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione o di concordato preventivo.

III -Inoltre per tutti i richiedenti dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1) certificato di iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria Agricoltura Artigianato, con indicazione dell'attività specifica dell'impresa;

2) certificato degli uffici territorialmente competenti dell'I.N.P.S. relativo agli ultimi due anni, con indicato il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti al personale dipendente;

3) copia autentica delle denunce I.V.A. dell'ultimo biennio;

4) un certificato dell'Ufficio distrettuale delle Imposte Dirette attestante l'ammontare dei tributi versati nell'ultimo quinquennio o copia autenticata degli avvenuti versamenti all'Erario.

5) copia autentica delle denunce dei redditi degli ultimi cinque anni;

6) copia autenticata dei bilanci aziendali relativi agli ultimi due anni con relative delibere di approvazione degli organismi associativi competenti; per i soggetti non tenuti all'obbligo

dell'approvazione del bilancio da parte degli organi competenti i bilanci di cui sopra devono essere corredati da relazione economico - contabile di un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale; l'A.I.M.A. si riserva il diritto di acquisire ai propri atti anche copie autenticate dei bilanci di cui sopra, per gli ulteriori precedenti tre anni;

7) idonee referenze bancarie o altri documenti bancari o di pubbliche Amministrazioni che comprovino la potenzialità economica e la capacità finanziaria del richiedente;

8) dichiarazione concernente il possesso o la disponibilità di un sistema di elaborazione dati dotato delle potenzialità elaborative e della memoria di massa sufficienti per la registrazione, l'elaborazione, e la trasmissione all'A.I.M.A. delle informazioni relative a:

a) offerte di vendita;
b) conferimenti;
c) ricevute provvisorie;
d) accertamenti sulla merce conferita;
e) bollette di acquisto;
f) carico di magazzino;
g) ispezioni fisiche presso i magazzini;
h) ordini di alienazioni da parte dell'A.I.M.A.;
i) bollette di uscita;
l) scarico di magazzino;

Nella dichiarazione deve essere garantito espressamente che:

- le informazioni possono essere trasferite attraverso procedure automatiche su supporti magnetici strutturati secondo i parametri stabiliti dall'A.I.M.A.;
- i sistemi sono predisposti per la trasmissione on-line delle informazioni al Centro elaborazione dati dell'A.I.M.A. secondo gli standard che verranno comunicati dall'Azienda.

9) Una relazione tecnica con allegate planimetrie ed identificazione dei dati catastali di riferimento che descriva le strutture (magazzini, sottomagazzini, localizzazioni) e le attrezzature messe a disposizione dell'A.I.M.A. (considerate le caratteristiche proprie del settore merceologico indicate nella successiva tabella A) con i relativi disegni e planimetrie, debitamente quotati, aggiornati e datati, il tutto redatto da un tecnico iscritto al relativo Albo professionale.

10) titolo che dimostri la piena e diretta disponibilità giuridica, materiale nonché gestionale del richiedente da non meno di un anno e per un ulteriore triennio delle attrezzature di cui al precedente punto 9);

11) Certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal comando VVFF competente per territorio e certificato di agibilità rilasciato dal competente ente territoriale;

12) Certificazione, rilasciata dalla A.S.L. di zona per ogni magazzino, relativa alle norme igienico-sanitarie e di prevenzione infortuni sul lavoro.

In qualsiasi momento l'A.I.M.A. può disporre ispezioni presso i magazzini iscritti all'Albo o per i quali è stata richiesta l'iscrizione: pertanto l'assuntore (o il richiedente) è tenuto a collaborare con soggetti incaricati dall'A.I.M.A alle verifiche.

A discrezione dell'Azienda può essere immesso nei prodotti stoccati un tracciante per eventuali riconoscimenti futuri delle merci.

Per essere iscritti all'Albo per più categorie merceologiche occorre presentare distinta e specifica domanda con relativa documentazione per ciascuna di esse.

In caso di eventualità di presentazione contestuale di domande di iscrizioni per più categorie merceologiche, la documentazione prevista ed inerente i certificati di Stato e la contabilità della ditta, può essere presentata in un unico esemplare.

ART. 10 - Sospensione dall'Albo

L'efficacia dell'iscrizione all'Albo può essere sospesa, oltre che nel caso previsto nel comma 1 dell'art. 8, quando nei confronti dell'assuntore si verifichi uno o più dei seguenti casi:

1) sia in corso procedura per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione o di concordato preventivo;

2) sia in corso un procedimento penale a carico del titolare dell'impresa o dei soggetti di cui al precedente articolo 9, II , lettera A) n.3) per reati finanziari o fiscali o di tale natura e gravità da escludere il requisito della moralità e correttezza professionale;

3) siano in corso misure di prevenzione di cui alla legge 19 maggio 1990 n. 55 e sue successive modifiche ed integrazioni;

4) irregolarità o negligenza nello svolgimento del servizio di assuntoria così come specificato nel relativo contratto, anche considerando le specifiche previste nei precedenti articoli e nella successiva Tabella A;

5) violazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, delle norme della legislazione sociale o di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro con il personale dipendente;

6) inosservanza degli obblighi stabiliti dal precedente articolo 8 ;

7) accertata indisponibilità delle strutture messe a disposizione dell'Azienda;

8) mancata consegna all'A.I.M.A., nei termini previsti, di copia delle quietanze di avvenuto pagamento integrale del premio di copertura assicurativa prevista dalla convenzione;

9) mancata consegna all'A.I.M.A., nei termini previsti, delle certificazioni di cui agli ultimi due paragrafi del precedente art. 8 o di presentazione degli stessi con riserva delle società di revisione, ancorché trasmessi nei termini;

10) insorgenza di contenzioso tra l'ente assuntore e l'A.I.M.A. relativamente alla gestione ed alla conservazione del prodotto di intervento stoccato nei propri magazzini;

11) l'assuntore sia sottoposto ad accertamenti su fatti che, a giudizio dell'Azienda o per fatti notori, siano ritenuti incompatibili con i requisiti richiesti per l'iscrizione e/o con le norme previste nella convenzione;

12) accertata mancata diligenza nell'esercizio del controllo atto a precludere la sottrazione della merce stocca nei magazzini iscritti all'albo;

Il provvedimento di sospensione determina la durata e stabilisce le condizioni ed i termini per l'eventuale regolarizzazione della posizione dell'iscritto.

Nel periodo di sospensione l'assuntore dovrà attuare le operazioni necessarie all'ottimale conservazione del prodotto giacente e potrà effettuare solamente operazioni in uscita degli stoccaggi A.I.M.A.. In caso di inottemperanza a tali disposizioni si applicherà il disposto di cui al punto 4) del successivo art. 12.

Per quegli assuntori che operano in qualità di coordinatori di singoli soggetti, il provvedimento di sospensione sarà comminato alla singola struttura periferica, salvo nei casi contestabili direttamente all'assuntore medesimo.

Art. 11 - Cancellazione dall'Albo

Sono cancellati dall'Albo gli assuntori per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

1) fallimento, liquidazione o cessazione di attività dell'impresa;

2) condanna, passata in giudicato, per taluno dei reati di cui al punto 2) del precedente art. 11 a carico dei soggetti ivi indicati;

3) applicazione definitiva, a carico dei soggetti medesimi, di una delle misure di sicurezza comminate dall'articolo 3 della legge 27/12/1956 n.1423 e successive integrazioni e modifiche, di cui all'art. 10 della legge n.575 del 1965, così come sostituita dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni all'Art. 19 della legge n.646 del 1982 ed all'articolo 2 della legge n.936 del 1982;
4) grave negligenza o malafede nell'esecuzione del servizio di assuntoria così come specificato nel relativo contratto anche considerando le specifiche del precedente articolato e della successiva tabella A;
5) recidiva o particolare gravità nei casi di cui ai numeri 4) 5) 6) dell'articolo precedente;
6) certificazione, relativa agli ultimi due paragrafi del precedente articolo 8 negativa, o inadempimento di quanto stabilito dall'A.I.M.A. nel provvedimento di sospensione di cui al precedente art.10. La cancellazione dall'Albo puo essere disposta anche su richiesta dell'interessato, ma in tal caso avrà effetto solo dall'inizio della campagna di commercializzazione successiva.

Per quegli assuntori che operano in qualità di coordinatori di singoli soggetti il provvedimento di cancellazione sarà comminato alla singola struttura periferica, salvo i casi contestabili direttamente all'assuntore medesimo.

Art. 12

I provvedimenti di sospensione o cancellazione dall'Albo sono adottati dal Consiglio di Amministrazione dell'A.I.M.A. previa contestazione all'assuntore dei fatti addebitati e fissazione del termine di venti giorni per le sue controdeduzioni; in caso di mancato rispetto del suddetto termine, l'A.I.M.A. procede d'ufficio.

I provvedimenti di cui al precedente comma sono immediatamente comunicati all'interessato e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 13 - Norme transitorie

Dalla data di pubblicazione della presente delibera i soggetti che attualmente svolgono l'incarico di assuntore potranno continuare ad esercitarlo fino al termine della campagna di commercializzazione in corso, momento in cui si intenderanno decadute tutte le iscrizioni ora in atto.

Tali operatori dovranno, pertanto presentare nuova domanda di iscrizione secondo le modalità previste dal presente provvedimento, qualora ne abbiano titolo ai sensi della presente delibera.

L'A.I.M.A. può sospendere l'iscrizione degli operatori che, pur essendo stati riconosciuti idonei in fase istruttoria, hanno controversie con l'Azienda in relazione ad elementi che possano mettere in discussione il rapporto fiduciario.

Art. 14 - Abrogazione

Dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, del presente regolamento, si intendono abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate dall' A.I.M.A. in materia di 'Albo degli assuntori.

TABELLA A

Tutti gli impianti di deposito e conservazione dei prodotti devono soddisfare preliminarmente alle norme e prescrizioni previste dalle leggi vigenti in materia igienico-sanitario-ambientale e di sicurezza, oltre alle specifiche caratteristiche tecniche espressamente riportate per ciascuna delle categorie merceologiche di seguito elencate. I locali devono essere conformi alle norme edilizie ed urbanistiche ed essere muniti di certificati di agibilità.

Ogni impianto di deposito e conservazione, che trovasi collocato al piano terra, dovrà essere sopraelevato dal terreno di almeno cm. 50.

Tutti i magazzini, posture, serbatoi, silos, ecc. dovranno essere identificati in loco da un numero o lettera (o composizione alfanumerica) corrispondente a quello indicato nelle planimetrie e nei disegni tecnici consegnati all'atto della domanda di iscrizione; inoltre essere dotati di apposito cartello con le seguenti indicazioni:

A.I.M.A.
denominazione assuntore
matr. N. ________

- tipo prodotto (e varietà ove occorra);
- campagna di commercializzazione;
- quantità (con relativa unità di misura).

I prodotti relativi a varie campagne di commercializzazione dovranno essere stoccati per singola campagna (tranne per il settore alcolevinico).

Tutti i magazzini dovranno essere forniti di idonei impianti antincendio e di illuminazione, di opportuno piazzale per la movimentazione merci in relazione alla capacità di stoccaggio del prodotto, nonché di opportuno impianto antifurto o servizio di vigilanza.

1 - CATEGORIA CEREALI

(Compresi granella anche di leguminose destinata ad alimentazione del bestiame, nonché semi oleosi da disoleare ed ogni altro prodotto similare da conservare alla rinfusa) .

Magazzini piani o silos metallici di capacità complessiva non inferiore a tonnellate 1.000 con capacità di entrata ed uscita giornaliera non inferiore ad un ventesimo della capacità totale (detta capacità di movimentazione va specificata nella relazione tecnica).

Nei magazzini piani i cumuli di granella devono avere altezze tali da garantire l'areazione delle masse, ma non possono comunque superare i 5 metri e debbono essere spianati in superficie.

Le conseguenti cubature di detti magazzini saranno perciò definire in base ad un'altezza massima di metri 5.

Ogni magazzino dovrà essere fornito di adeguato numero di sonde termiche disposte sul fondo, al centro e sulla superficie delle masse di granella.

Ai fini dell'ottimale conservazione del prodotto nei magazzini piani, in cui non e in funzione un impianto di refrigerazione delle masse o un sistema di movimentazione automatica, deve essere lasciata disponibile un'idonea area per lo spostamento delle masse stesse da non considerare nel computo del conteggio della effettiva capacità ricettiva del magazzino.

Le operazioni di disinfestazione andranno comunicate all'A.I.M.A. almeno 5 giorni prima della loro effettuazione.

I magazzini dovranno avere la disponibilità di strutture necessarie per le attività amministrative e laboratorio di analisi in grado di misurare, in particolare, il tasso di proteine e l'indice di caduta di Hagber.

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle eventuali localizzazioni dovrà essere indicata, nella relazione tecnica, in unità di peso ed in metri cubi.

II - CATEGORIA CARNI
(Comprendente carni bovine, suine ed ovine con o senza osso presentate in carcasse, mezzene o quarti)

I centri frigoriferi delle capacità non inferiori a tonn. 100 devono disporre di idonei locali ed attrezzature di ufficio, magazzini frigoriferi, per la conservazione delle carni a temperatura uguale o inferiore a meno 17 °C con strumenti di registrazione della temperatura stessa.

Inoltre le celle frigorifere dovranno essere collegate ad un gruppo elettrogeno con apparato automatico di continuità tale da garantire l'efficienza del sistema di raffreddamento in caso di mancato approvvigionamento di rete (tale possibilità dovrà essere espressa nella relazione tecnica dell'impianto).

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate, nella relazione tecnica, in unità di peso ed in metri cubi. Dovrà essere, inoltre indicato il più vicino centro convenzionato per il congelamento delle carni.

III - CATEGORIA OLII VEGETALI

(Comprendente olio di oliva, nonché ogni altro olio destinato ad uso alimentare)

Il magazzino, di capacità complessiva non inferiore a tonn. 200 di prodotto deve essere dotato di idonea recinzione esterna e separato dagli impianti di produzione, di posture e/o vasche interrate o sopraelevate, ovvero di serbatoi comunque ubicati all'interno del magazzino stesso, con ammissibilità di serbatoi esterni solo per la conservazione di olio di sansa ed olii lampanti. Le capacità relative agli olii di oliva extra e vergini, rispetto ad olii di diversa natura, andranno specificate in domanda e nella relazione tecnica (per gli olii extra e vergini potranno essere considerati idonei solo contenitori non esposti ad irraggiamento solare diretto).

Deve, inoltre, essere dotato di impianto di movimentazione non inferiore a tonnellate 25/ora, nonché di un impianto di pesatura al pieno ed al vuoto per cisterna ed autocisterna.

Deve essere assicurata la disponibilità per il magazzino di un laboratorio idoneo all'accertamento delle caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche del prodotto.

Le posture ed i serbatoi interrati vanno dettagliatamente quotati in planimetria e nei disegni tecnici per l'esatta definizione dei volumi.

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate, nella relazione tecnica, in unità di peso e in metri cubi.

IV - CATEGORIA PRODOTTI CASEARI
(Comprendente formaggi a pasta dura e a pasta molle stagionati)

Magazzino e connesse attrezzature, idonee ad assicurare le condizioni ambientali specie di temperatura ed umidità, necessarie alla buona conservazione e/o stagionatura del prodotto.

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate, nella relazione tecnica in unità di peso ed in metri cubi.

V - CATEGORIA BURRO

Magazzino frigorifero e relative attrezzature, ovvero celle frigorifere, idonei a conseguire il regime di temperatura necessaria per un lungo periodo di conservazione del prodotto e collegati ad un gruppo elettrogeno con apparato automatico di continuità tale da garantire l'efficienza del sistema di raffreddamento in caso di mancato approvvigionamento di rete (tale possibilità dovrà essere esposta nella relazione tecnica dell'impianto).

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate, nella relazione tecnica in unità di peso ed in metri cubi.

VI - CATEGORIA ALCOLEVINICO E DA FRUTTA

(Comprendente alcole buongusto con gradazione non inferiore a 95°, alcole etilico grezzo con gradazione non inferiore a 52°, alcole teste e code non inferiore a 90° idoneo allo stato in cui trovasi soltanto per la denaturazione)

Locale di conservazione dell'alcole e relativa attrezzatura, conformi ai requisiti prescritti dalle leggi finanziarie che disciplinano l'esercizio dei magazzini fiduciari e sussidiari di fabbrica, nonché dei magazzini di invecchiamento. Non sono ammessi contenitori che possono provocare alterazioni organolettiche e/o della qualità del prodotto in essi stoccato, fatta eccezione per i tini in legno destinati all'invecchiamento. I magazzini devono avere complessivamente una capacità pari ad almeno Hl 3.000 e la possibilità di movimentazione giornaliera pari a non meno di Hl 2.000.

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate, nella relazione tecnica in unità di volume ed in metri cubi.

VII - CATEGORIA TABACCO
(Comprendente tabacco, anche delle varietà subtropicali in foglia, condizionato, o no in colli)

Il magazzino deve contenere un locale idoneo alla perizia ed alla conservazione di non meno di 50 tonnellate di tabacco in foglia presentato in balle provvisorie e/o a fascicoli di foglio, ovvero per il tabacco in colli di non meno di 150 tonnellate se presentato in balle o in ballette e di non meno di 300 tonnellate se presentato in botti; tali capacità dovranno essere descritte nella relazione tecnica, in unità di peso e metri cubi.

Deve contenere, inoltre, locali accessori ad uso di ufficio per la separazione e distinzione di colli da periziare, per l'isolamento dei campioni e per il deposito di materiali e sostanze per la lotta antiparassitaria.

Il magazzino deve essere, inoltre, dotato di idonee attrezzature per la regolazione della temperatura e dell'umidità dell'ambiente, per la pesatura e la movimentazione della merce e per i trattamenti fitosanitari.

In particolare per la conservazione dei tabacchi delle varietà sub tropicali, la superficie dei suddetti locali deve essere almeno mq 400 e le apparecchiature di termoidroregolazione devono poter realizzare una temperatura costante di 21/25 °C ed una umidità relativa dell'ambiente dell'85/90% (tali possibilità dovranno essere esposte, nella relazione tecnica dell'impianto).

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate, nella relazione tecnica in unità di peso ed in metri cubi.

VIII - CATEGORIA MANGIMI

(Comprendente farina e polvere di latte ed ogni altro mangime sotto forma farinosa allo stato specifico)

Il magazzino di conservazione, collegato con imprese di trasformazione, di capacità non inferiore a tonnellate 100 di prodotto deve essere caratterizzato da basso grado di umidità ambientale, e da sufficiente ventilazione con possibilità di movimentazione giornaliera della merce pari a un decimo della capacità del magazzino stesso.

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle eventuali localizzazioni dovranno essere indicate, nella relazione tecnica in unità di peso ed in metri cubi.

IX - CATEGORIA ZUCCHERO

I silos ed i magazzini di conservazione del prodotto, sia allo stato sfuso che confezionato in colli di diversa natura, di capacità non inferiore a tonnellate 2.000 debbono essere conformi ai requisiti prescritti all'art.1 del Reg. CEE n. 2103/77. Inoltre le strutture adibite alla conservazione dello zucchero debbono essere esenti da infiltrazioni di polvere e di fumo, offerenti tutte le garanzie di tenuta alle intemperie e all'umidità, riservate esclusivamente alla conservazione dello zucchero, munite di idonea installazione di pesatura per la determinazione delle quantità di prodotto stoccate, fornite di procedimenti di climatizzazione adatti ad assicurare la perfetta conservazione dello zucchero nel tempo.

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate, nella relazione tecnica in unità di peso ed in metri cubi.

X - CATEGORIA ORTOFRUTTICOLI E PATATE A CONSERVAZIONE NATURALE O FRIGOCONSERVATI

Magazzini piani in muratura in corpo unico o divisi in celle di capacità non inferiore a tonnellate 100, dotati di attrezzature per lo stoccaggio dei prodotti che deve avvenire in maniera tale da consentire l'opportuna movimentazione ed areazione del prodotto stesso.

Le strutture murarie del magazzino devono essere tali da assicurare il mantenimento, all'interno del magazzino, di un buon grado di umidità. Il magazzino deve inoltre essere dotato di attrezzature per la pesatura del prodotto, nonché per la movimentazione di entrata e di uscita dello stesso che deve essere pari ad almeno un decimo della capacità del magazzino stesso. Ove, per particolari prodotti, sia prevista l'utilizzazione di celle frigorifere, queste dovranno essere collegate ad un gruppo elettrogeno con apparato automatico di continuità tale da garantire l'efficienza del sistema di raffreddamento in caso di mancato approvvigionamento di rete (tale possibilità dovrà essere esposta nella relazione tecnica dell'impianto).

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle eventuali localizzazioni dovranno essere indicate nella relazione tecnica in unità di peso ed in metri cubi.

ALLEGATO 1

- Schema di domanda di iscrizione all'Albo degli assuntori A.I.M.A. -
- da redigersi in carta da bollo -

All'A.I.M.A.
Divisione Affari Generali -
Ufficio Albo Assuntori
Via Palestro, 81
00185 ROMA

Il sottoscritto ___(cognome e nome)__nato a ________ (Prov.) il ____________

residente e domiciliato in ___(se diversi indicarli entrambi) (Prov.) nella sua qualità di

____(indicare la qualifica)__ legale rappresentante della _____

__(indicare la ragione sociale: natura giuridica e denominazione)___ con sede legale ed amministrativa ____(se diverse indicarle entrambe) iscritta alla Cancelleria del Tribunale di

__________________ e con il seguente oggetto sociale __(indicare il settore economico in cui il richiedente svolge la sua attività), codice fiscale e/o partita I.V.A. ____________________

RIVOLGE ISTANZA

per ottenere l'iscrizione all'Albo degli assuntori dell'A.I.M.A. ai sensi della delibera del Commissario dell'A.I.M.A. del n. per la categoria___________________________________ prevista al punto __________ della tabella A per i seguenti magazzini:

_(indicare l'esatta ubicazione con qualsiasi riferimento atto all'individuazione del magazzino)__________________

_(indicare la capacità ricettiva totale, messa a disposizione del magazzino dei relativi sottomagazzini e delle localizzazioni per settori olii vegetali ed alcolevinico anche ripartita per varietà)____________

_(indicare il titolo di disponibilità del magazzino)_______________

Si dichiara, inoltre, che i suddetti magazzini sono posti a disposizione di codesta Azienda per il prossimo triennio.

Si allegano i seguenti documenti:

_(luogo e data)___

In fede

__(firma autenticata e timbro)___

Avvertenze: in caso di presentazione a mano della domanda, la firma sara autenticata dal funzionario addetto presso l'ufficio Albo assuntori.

DISCIPLINARE PERMANENTE SULLE CONVENZIONI DI ASSUNTORIA RELATIVE ALLE OPERAZIONI ESECUTIVE D'INTERVENTO NEL MERCATO AGRICOLO

Art. 1

Gli interventi di commercializzazione dei prodotti agricoli sono disciplinati dalle leggi dello Stato, nonché, per i settori merceologici per i quali esiste una organizzazione comune di mercato, da regolamenti della Unione Europea.

In relazione al presente disciplinare, si fa rinvio alle norme contenute nel Regolamento di rideterminazione dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo degli assuntori dell'A.I.M.A..

Art. 2

Per ciascun settore merceologico l'A.I.M.A. si avvale dei soggetti iscritti all'Albo degli assuntori, tenendo conto delle rispettive capacità operative sul piano territoriale, entro i limiti derivanti dalle specifiche esigenze organizzative e strutturali dell'intervento, nonché della loro efficienza e funzionalità, considerata quest'ultima anche sotto i profili del possesso o disponibilità di sistemi di elaborazione dati in grado di assicurare o il collegamento diretto ed integrato con il Centro elaborazione dati dell'A.I.M.A. o, quanto meno, uno scambio di dati con periodicità mensile, e della convenienza economica per quanto concerne il costo globale delle operazioni da svolgere, in armonia e nel rispetto della disciplina contenuta nella Legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sarà inoltre tenuto conto delle esigenze dei bacini di utenza, individuati con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

Le condizioni generali di conferimento o vendita all'intervento, nonché di cessione o reimmissione sul mercato interno ed internazionale delle merci ammassate, formano oggetto di specifica normativa emanata dall'A.I.M.A. per ciascun settore merceologico.

Art. 3

Dalla data di stipulazione della convenzione di affidamento del servizio e fino alla chiusura della relativa campagna di commercializzazione l'assuntore è tenuto a curare, in conformità alle disposizioni dell'A.I.M.A. da inserire nei contratti di assuntoria, le operazioni di ricevimento, di conservazione e di cessione dei vari prodotti, nel rispetto pieno della corrispondente normativa comunitaria e nazionale per il settore merceologico e per la campagna di commercializzazione di riferimento, nei centri territoriali di intervento, nei limiti quantitativi e qualitativi della merce e per i magazzini elencati nella convenzione medesima.

Qualora dopo la stipula della convenzione tra l'A.I.M.A. e l'assuntore del servizio sopravvengano modificazioni alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia, l'assuntore è tenuto ad osservarle in conformità alle istruzioni dell'A.I.M.A. e se necessario,

l'A.I.M.A. stessa procederà all'adeguamento delle condizioni contrattuali, che l'assuntore dovrà accettare pena risoluzione della convenzione stessa.

I contratti di assuntoria hanno di norma la durata di una campagna dal momento della loro sottoscrizione, con facoltà dell'Azienda di recedere dal rapporto, previo preavviso di almeno tre mesi.

Art. 4

Per ciascun prodotto oggetto di intervento l'A.I.M.A., sulla base della normativa vigente, fissa mediante apposito disciplinare che formerà parte integrante del contratto di assuntoria e sarà pubblicato prima dell'inizio delle operazioni di intervento, i requisiti qualitativi e merceologici in base ai quali il prodotto stesso è ammissibile all'intervento nonché le quantità minime che possono essere conferite in ciascun centro territoriale di intervento.

Art. 5

Ogni offerta di vendita di prodotto all'intervento è oggetto di domanda, scritta secondo apposito modello predisposto dall'A.I.M.A. indirizzata all'AIMA stessa, con indicazione dell'assuntore che gestisce i magazzini del centro territoriale di intervento nel limite territoriale del bacino d'utenza nel quale si trovano i quantitativi di prodotto oggetto dell'offerta.

La domanda, oltre all'indicazione del nome, cognome o denominazione sociale, codice fiscale e partita I.V.A. ed indirizzo dell'offerente, alla quantità e qualità della merce offerta in vendita all'intervento e del magazzino presso cui si intende conferirla, deve anche contenere l'esatta ubicazione del magazzino di giacenza della merce offerta, nonché la documentazione comprovante il diritto dell'offerente a conferire all'intervento e l'origine della merce stessa. Spetta, comunque, all'A.I.M.A. l'individuazione dell'assuntore e del magazzino presso cui conferire i prodotti di intervento.

La domanda può essere formulata ed inoltrata dai produttori anche per il tramite delle associazioni o cooperative cui il produttore aderisce.

L'A.I.M.A. può consentire a tale richiesta tenuto conto della capacità di ricezione delle strutture così individuate, con riferimento al bacino di utenza.

L'A.I.M.A., entro quarantotto ore dalla stessa presentazione, comunica all'assuntore incaricato ed al venditore l'accettazione dell'offerta, unitamente ai tempi ed alle modalità di consegna del prodotto. Le associazioni e unioni riconosciute dei produttori agricoli, le cooperative e loro consorzi di produttori agricoli potranno conferire solo il prodotto dei propri soci, tuttavia l'A.I.M.A. potrà richiedere alle stesse l'assenso e la disponibilità dei magazzini per lo stoccaggio di produzioni provenienti da terzi.

Qualora, per motivi di incapienza od inagibilità del magazzino indicato dall'A.I.M.A. oppure per contestazione delle condizioni di consegna comunicate, l'assuntore non fosse in grado di prendere in consegna la merce, l'assuntore medesimo ne informa immediatamente l'A.I.M.A. che adotta dirette decisioni sulla presa in consegna.

Art. 6

La quantità di prodotto offerta in vendita deve, a cura del venditore, essere consegnata franco veicolo magazzino dell'assuntore, non scaricata se alla rinfusa o, se specificata, consegnata alla banchina di detto magazzino.

Alle operazioni di discarica e di entrata della merce in magazzino deve provvedere l'assuntore in presenza del venditore o, in sua assenza, di chi esegue materialmente la consegna e che si intende senz'altro delegato alla consegna medesima.

All'atto dell'arrivo in magazzino, l'assuntore emette la "**ricevuta provvisoria**" per la quantità di merce scaricata, redatta secondo il modello rimesso dall'A.I.M.A. e procede, in contraddittorio con il venditore o suo delegato, agli accertamenti della quantità, della qualità e delle caratteristiche della merce medesima sulla base delle analisi fisiche e/o chimiche e/o organolettiche prescritte per ciascun prodotto. Per taluni prodotti l'esecuzione di tali analisi può essere obbligatoriamente demandata a pubblici laboratori autorizzati.

In caso di contestazione tra le parti in ordine alla qualità, condizionamento e caratteristiche della merce offerta in vendita, saranno prelevati in contraddittorio tra le parti stesse, gli usuali campioni o, se necessario, a seconda della merce, l'intera partita in contestazione, che verranno rimessi a cura dell'assuntore ad un laboratorio designato dall'A.I.M.A. nei modi precisati nel contratto di assuntoria. I campioni rappresentativi per l'analisi da effettuare in caso di contestazione sono prelevati secondo le norme previste dai metodi ufficiali di analisi per i prodotti agricolo-alimentari approvati dal Ministero delle Politiche Agricole.

Nel caso in cui la merce non sia conforme ai requisiti di qualità la vendita all'intervento non ha luogo e l'offerente è obbligato a ritirare la merce medesima con pagamento all'assuntore delle spese di entrata e di uscita dal magazzino, nonché delle spese di sosta della merce consegnata.

I risultati delle analisi dovranno vincolare le parti e le spese saranno a carico della parte soccombente.

Art. 7

La merce introdotta nel magazzino dell'assuntore è da lui presa definitivamente in carico non appena siano state definite tra le parti la quantità, la qualità, il condizionamento e le caratteristiche della merce medesima.

A tal fine l'assuntore rilascia al venditore una "**bolletta di presa in consegna**" (composta da tre originali) redatta secondo il modello predisposto dall'A.I.M.A., nella quale debbono risultare indicati: il magazzino in cui è avvenuta la consegna con indicazione del preciso indirizzo, la data della consegna, l'intestatario venditore, la quantità, la varietà, le caratteristiche merceologiche, il prezzo di acquisto nelle sue componenti ed il totale con relativa I.V.A.; tale bolletta costituisce il titolo in base al quale il venditore riscuote il prezzo dovutogli e relativa I.V.A. direttamente dall'A.I.M.A..

Nel caso che il venditore sia soggetto esonerato dall'obbligo di fatturazione, deve apporre apposita dichiarazione sulla bolletta di acquisto.

Nella vendita all'intervento si applica sulle quantità conferite il prezzo di acquisto stabilito nella misura e nelle sue componenti per qualità di prodotto, dalle norme

comunitarie e/o nazionali in vigore per la campagna di riferimento ivi comprese le maggiorazioni o detrazioni per le effettive caratteristiche merceologiche del prodotto stesso.

Quando, nei casi previsti dal secondo comma del precedente art. 5, la consegna è effettuata nel centro territoriale designato dall'A.I.M.A., diverso dal centro di intervento indicato nell'offerta e ubicato in un diverso bacino di utenza, si tiene conto, nella liquidazione del prezzo di acquisto, della maggiorazione o della diminuzione delle spese di trasporto intervenute per il venditore, nella misura e secondo le modalità e condizioni indicate nei rispettivi disciplinari.

Il pagamento del prezzo al venditore potrà essere effettuato dall'Azienda solo dopo la presa in carico, da parte dell'assuntore - di cui al primo comma del presente articolo - del prodotto entro i termini stabiliti per ciascun settore merceologico dalle norme e disposizioni comunitarie e/o nazionali.

La fatturazione del prodotto acquistato verrà effettuata dal venditore o, se soggetto esonerato dall'obbligo di fatturazione, dall'A.I.M.A. mediante emissione di autofattura con distinta indicazione dell'I.V.A. su presentazione della bolletta di acquisto e, ove prescritto, delle relative bolle di accompagnamento dei beni viaggianti debitamente compilate.

Uno dei tre originali della bolletta di presa in consegna, deve essere trattenuto dall'assuntore presso il magazzino in cui è stato preso in consegna il prodotto.

Art. 8

L'assuntore del servizio provvede alla buona conservazione del prodotto acquistato dall'A.I.M.A., adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamento e perdita del prodotto stesso, ed è obbligato a costituire la relativa copertura assicurativa nella misura determinata dal contratto di assuntoria. Egli non risponde però delle perdite quantitative per cali e/o dispersioni, dovute a cause naturali,comprese entro il limite di tolleranza stabilito dalle normative comunitarie e nazionali per ciascun prodotto, nonché delle ulteriori alterazioni naturali derivanti dal decorrere del tempo, preventivamente comunicate all'Azienda.

La copertura assicurativa del prodotto dovrà essere stipulata, in esclusivo riferimento alle polizze tipo, predisposte per ciascun prodotto dall'A.I.M.A., che provvederà a trasmetterle agli assuntori prima della stipula del contratto di assuntoria.

Non potrà essere stipulato alcun contratto di assuntoria in assenza di regolare polizza sottoscritta dalle parti e redatta in conformità allo schema tipo sopra specificato.

L'assuntore, a dimostrazione della costituzione di copertura assicurativa, dovrà presentare all'A.I.M.A., entro 16 (sedici) giorni dal termine iniziale per il pagamento del premio, la quietanza di avvenuto pagamento integrale del relativo premio dovuto.

L'esclusivo beneficiario della polizza è l'A.I.M.A. per la parte relativa al prodotto immagazzinato. Ogni danno non riconosciuto dalle compagnie assicuratrici, per qualsivoglia motivo, dovrà essere risarcito dall'assuntore direttamente all'A.I.M.A..

L'assuntore risponde del proprio operato e di quello dei suoi dipendenti per l'espletamento delle funzioni di assuntoria ed a tal fine deve rilasciare idonee garanzie.

Immediatamente dopo l'emissione della bolletta di presa in consegna, l'assuntore dovrà prestare, a favore dell'A.I.M.A., una garanzia sotto forma di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria di valore pari ad una percentuale del corrispettivo valore di acquisto della merce introdotta nel magazzino; detta percentuale verrà determinata, per campagna e

per prodotto dal Consiglio di Amministrazione dell'A.I.M.A. e, comunque, non potra essere inferiore al 30% del valore della merce depositata e presa in consegna.

Le quantità acquistate debbono essere custodite nei magazzini impegnati con la convenzione di affidamento del servizio e debbono essere tenute ben sistemate distintamente per varieta di prodotto e per campagna (come riportato nella tab. A del Regolamento concernente l'Albo degli assuntori), al fine di consentire in ogni momento oltre che l'esecuzione e le razionali misure di buona conservazione del prodotto, l'accertamento quantitativo delle masse ed il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto medesimo.

Alla fine di ciascun quadrimestre della campagna di commercializzazione l'assuntore comunica all'A.I.M.A. le misure poste in essere per assicurare la buona conservazione della merce. Nell'apposita dettagliata relazione sono indicate in particolare le date di svolgimento delle relative operazioni con precisazione, per ciascuna varietà di prodotto, di eventuali residui o scarti risultanti da dette operazioni, del relativo peso e della sistemazione dei medesimi all'interno del magazzino.

Presso ciascun magazzino deve essere istituito dall'assuntore un "**registro giornaliero di carico e scarico**" (vidimato dall'A.I.M.A.), distintamente per varietà di prodotto, da tenere costantemente aggiornato, annotandovi tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto, per quantità, per qualità e caratteristiche merceologiche.

Quando il prodotto è conservato in contenitori, questi saranno contraddistinti da un numero, con indicazione della varietà e della quantità della merce contenuta.

In caso di negligenza o inadempimento nella esecuzione delle razionali operazioni di stoccaggio, tali da compromettere la buona conservazione del prodotto, l'A.I.M.A. potrà procedere oltre che alla sospensione temporanea od alla cancellazione dall'Albo degli assuntori, alla risoluzione in danno della convenzione, con accollo all'inadempiente di tutti i danni.

In tutti i casi in cui l'assuntore non ottempera puntualmente alle istruzioni ricevute per l'accesso della merce o per la riconsegna della stessa, a prescindere dai danni arrecati per i quali l'Azienda si rivarrà in primo luogo sulla fidejussione sopra detta, salvo eventuali conguagli, l'A.I.M.A. ha diritto ad ordinare l'immediato trasferimento di tutta la merce giacente, con costi a carico dell'assuntore.

Art. 9

La vendita del prodotto acquistato dall'A.I.M.A. e conservato dall'assuntore in esecuzione dell'incarico, è disposta dall'Azienda che ne dà comunicazione all'assuntore, il quale provvederà alla consegna materiale del prodotto stesso, in osservanza delle condizioni e delle modalità stabilite dalla stessa Azienda.

L'assuntore deve segnalare all'A.I.M.A. lo stato di condizionamento del prodotto affinché questa possa disporre razionalmente la vendita e deve osservare le prescrizioni che, a mezzo di ordine di servizio, l'Azienda medesima stabilirà per la identificazione delle partite di merce ai fini della vendita e per ogni altra esigenza commerciale prevista nelle condizioni di vendita.

Le consegne del prodotto ceduto dall'A.I.M.A. sono effettuate alla condizione di merce resa caricata dall'assuntore sul veicolo dell'acquirente alla porta del magazzino di consegna, oppure, per le merci specificate, alla porta di detto magazzino.

Tutte le operazioni relative alla consegna del prodotto fanno carico all'assuntore.

Art. 10

Per ogni consegna giornaliera all'acquirente l'assuntore deve emettere apposito documento di accompagnamento, per conto dell'A.I.M.A., con riferimento alla fattura di vendita e con le modalità appresso indicate.

Ogni vendita dovrà essere documentata da apposita "**fattura**" che viene emessa dall'A.I.M.A. conformemente alle vigenti disposizioni sull'I.V.A. e secondo le condizioni di vendita stabilite dall'Azienda stessa.

Il documento accompagnatorio verrà emesso dall'assuntore in conformità all'allegato al contratto di assuntoria, tranne che nei settori del tabacco e dell'alcolevinico, dove risultano in vigore le disposizioni di cui al 1° comma dell'articolo unico del D.P.R. 14 agosto 1996 n. 472.

Art. 11

L'assuntore è obbligato a dare dimostrazione dei movimenti di entrata e di uscita di prodotto effettuati nel corso della campagna di commercializzazione secondo le prescrizioni e nei termini che saranno stabiliti dall'A.I.M.A. e riportati nella convenzione.

In particolare entro il giorno 5 di ciascun mese l'assuntore deve comunicare all'A.I.M.A. i dati sui movimenti giornalieri di magazzino verificatisi nel mese precedente, distintamente per varietà di prodotto e con riserva di trasmissione di copia dei relativi documenti contabili. Dovranno essere al riguardo specificate: le quantità di prodotto prese in consegna dietro emissione di **"bolletta di presa in consegna"**, le quantità uscite per cessione o altra causa, nonché la situazione delle giacenze alla fine del mese considerato, con riportati almeno i seguenti dati:

- tipologia del prodotto (ove occorra, differenziata per qualità);
- luogo di magazzinaggio, con indicazione informatizzata della localizzazione;
- quantitativo riportato dal mese precedente;
- entrate per partita;
- uscite, e per le merci non alla rinfusa, con specificazione di ciascuna partita;
- scorte al termine del periodo considerato.

Per ciascun magazzino, i seguenti atti relativi alle operazioni di acquisto e di vendita del prodotto devono pervenire all'A.I.M.A. non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello in cui gli atti medesimi sono stati emessi:

a) un elenco a montanti delle quantità entrate a fronte degli acquisti A.I.M.A. nel corso del mese precedente, con indicazione per ciascuna partita di merce acquistata, della data di consegna della partita stessa, degli estremi della relativa bolletta di acquisto, della qualità, della quantità e dell'importo del controvalore della merce, comprensivo dell'I.V.A.. In allegato dovranno essere unite copie delle ricevute provvisorie e delle bollette di presa in consegna richiamate nell'elenco;

b) un elenco delle partite di merce uscite nel corso del mese precedente, con indicazione per ciascuna di esse, nei relativi buoni di ritiro emessi dall'A.I.M.A., della data di uscita dal magazzino, della quantità e qualità della merce (per le merci alla rinfusa può non essere specificata la partita di entrata); in allegato dovranno essere unite copie dei relativi

documenti accompagnatori di cui al precedente art. 10 e, quando richieste, copie delle relative bollette di uscita;

c) copia dei registri di carico e scarico relativi al movimento di magazzino verificatosi nel mese precedente;

d) ricevuta provvisoria per il prodotto non definitivamente preso in carico e relative motivazioni.

Detti documenti devono consentire un'identificazione certa dei quantitativi in giacenza alla fine del mese precedente all'invio, tenuto conto in particolare degli acquisti e delle vendite già conclusi, ma riguardanti merci non ancora entrate o uscite dal magazzino.

In caso di mancato od intempestivo adempimento di quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo, sarà applicata all'assuntore una penale nella misura che verrà indicata nel contratto di affidamento dell'incarico.

L'assuntore è obbligato a fornire all'A.I.M.A., a richiesta, ulteriori dati statistici e dimostrazioni documentali sull'andamento e sulla conclusione delle operazioni di intervento.

Un resoconto annuale sullo stato delle scorte, redatto sulla base e con le modalità dei rendiconti mensili sopra descritti, deve essere inviato all'A.I.M.A., a cura dell'assuntore, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Entro il mese successivo a quello di scadenza dei premi delle polizze assicurative l'assuntore è tenuto ad inviare copia delle quietanze effettuate, a conferma dell'avvenuto pagamento.

Art. 12

All'assuntore è dovuto un compenso riferito al quantitativo di prodotto preso in carico ed effettivamente immagazzinato, nella misura unitaria che sarà stabilita nella convenzione di affidamento in funzione della giacenza del prodotto stesso in magazzino.

All'assuntore sono dovute altresì una quota di rifusione forfetaria omnicomprensiva delle spese di entrata fisica in magazzino del prodotto acquistato dall'Azienda, nonché una quota di rifusione forfetaria omnicomprensiva delle spese di uscita fisica dal magazzino del prodotto ceduto nelle misure unitarie che saranno stabilite nella convenzione di affidamento.

L'importo dei predetti compensi verrà determinato in riferimento ai rimborsi effettuati dalla U.E. per i vari prodotti giacenti e regolati da apposita O.C.M., presi come limiti massimi dei relativi importi.

Pertanto le modalità di pagamento dei servizi di assuntoria terranno conto del principio della corresponsione di danaro dopo reso il servizio e, nei casi di acconti per magazzinaggio, gli stessi non potranno superare globalmente il 30% delle tariffe annue calcolate, comunque, sui quantitativi risultati in deposito.

Art. 13

Il prodotto invenduto al termine della campagna di commercializzazione è trasferito contabilmente alla nuova campagna ed alla ulteriore gestione provvede lo stesso assuntore del servizio, anche per quanto previsto dal precedente art. 8. Sono fatti salvi diversi criteri di rendicontazione da inserire nei contratti di assuntoria.

A mezzo di convenzione aggiuntiva saranno stabiliti gli eventuali adeguamenti dei compensi di cui all'art. 12 con riferimento a quelli fissati per la campagna in corso.

Art. 14

L'A.I.M.A. puo disporre in ogni momento ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore. Inoltre, almeno una volta all'anno, l'A.I.M.A. effettuerà i controlli previsti dall'art. 4 del Reg. CE n. 2148/96 e per i quali l'assuntore dovrà fornire la massima collaborazione, anche per quanto riguarda le attribuzioni specifiche demandategli dall'allegato III allo stesso Regolamento.

L'assuntore e responsabile di tutte le discrepanze rilevate tra i quantitativi immagazzinati e le indicazioni contenute nei resoconti, di cui al precedente art. 11, trasmessi all'A.I.M.A. sullo stato delle scorte. Qualora vengano riscontrate mancanze di prodotto e se queste superano il/i limite/i di tolleranza (indicati nelle rispettive convenzioni), tali mancanze vengono totalmente imputate all'assuntore come perdita non identificabile.

Qualora contesti i quantitativi mancanti, l'assuntore può esigere la pesatura o la misurazione del prodotto. In tal caso, le spese relative all'operazione saranno a suo carico; tuttavia se da essa risulti che i quantitativi dichiarati sono effettivamente presenti, oppure che lo scarto non superi il/i limite/i di tolleranza, la spesa di pesatura o di misurazione sono a carico dell'A.I.M.A.

Tutti i documenti contabili e le copie dei verbali redatti nelle ispezioni, limitatamente a quelli per i quali è richiesta anche la firma dell'assuntore, dovranno essere tenuti a disposizione, per le successive ispezioni, presso la sede centrale dell'assuntore e, qualora il magazzino non coincida con questa, anche presso il magazzino stesso.

Nelle singole convenzioni di assuntoria verranno fissate le sanzioni, anche di carattere pecuniario, ivi compresa la sospensione temporanea o la cancellazione dall'albo degli assuntori, connesse a casi di accertate irregolarità o inadempienze.

E' vietata qualsiasi forma di subappalto o di affidamento gestionale a terzi della strutture ed attrezzature di cui ai punti 9) e 10) del cap. III dell'art. 9 del Regolamento concernente l'Albo degli assuntori.

E' fatto divieto di altre utilizzazioni, sia pure parziali, dei magazzini; tali impropri utilizzi comporteranno il rigetto della domanda o la cancellazione dall'Albo per i soggetti già iscritti, anche nel caso di assenza di prodotto A.I.M.A., qualora non preventivamente autorizzate dall'A.I.M.A. stessa nei casi in cui non si preveda, per l'andamento di mercato, la necessità di conferimento di prodotto in ammasso pubblico.

Art. 15

Nel corso della campagna di commercializzazione l'A.I.M.A. impartisce, se necessario, opportune disposizioni affinché l'attività dell'assuntore del servizio si svolga nel pieno rispetto delle norme comunitarie e nazionali.

L'assuntore è tenuto, comunque, a dare esecuzione ai regolamenti comunitari e/o nazionali che dovessero essere emanati nel corso della campagna di commercializzazione, nei tempi dagli stessi stabiliti, anche senza specifiche disposizioni dell'A.I.M.A., dandone pero immediata comunicazione all'Azienda medesima.

Art. 16

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dall'adempimento delle obbligazioni che sono oggetto delle presenti norme, sono a totale ed esclusivo carico dell'assuntore del servizio, salvo quanto stabilito al primo comma del precedente art. 8, in ordine ai limiti di tolleranza.

97A6534

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9652395) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 440.000
- semestrale ... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 360.000
- semestrale ... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 100.000
- semestrale ... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 92.500
- semestrale ... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 236.000
- semestrale ... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 92.000
- semestrale ... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 231.000
- semestrale ... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 950.000
- semestrale ... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ... L. 850.000
- semestrale ... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 2 5 0 2 0 3 0 9 7 *

L. 3.000